

*Entrati in vigore il 31 maggio 2017 i nuovi decreti per la scuola
Bianchi/Rossi/Urdanch*

Il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Valeria Fedeli, nella riunione del 7 aprile 2017, ha approvato definitivamente otto decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*.

Si è così concluso l'iter parlamentare dei provvedimenti. I pareri hanno raccolto molte delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni (una vera e articolata fase di ascolto) che hanno coinvolto molte realtà scolastiche e che sono state l'occasione di un aperto confronto con il mondo della scuola.

Trova così definitiva attuazione la delega conferita al Governo dalla legge per la riforma della normativa scolastica, meglio conosciuta come "Buona Scuola".

Attraverso tale riforma si è andati ad incidere sull'**autonomia scolastica**, assegnando maggiori strumenti ai dirigenti delle scuole per chiedere e gestire risorse umane, tecnologiche e finanziarie; sulle **assunzioni dei docenti**; sulla **valutazione ed il merito dei docenti**; sulla **possibile riduzione del numero di alunni e di studenti per classe** da parte del dirigente scolastico, anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità; sull'**alternanza scuola-lavoro**, che prevede attività da svolgere in azienda o presso strutture pubbliche che potranno essere realizzate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

I decreti legislativi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, sono:

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59](#)

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60](#)

Norme sulla promozione della **cultura umanistica**, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61](#)

Revisione dei **percorsi dell'istruzione professionale** nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62](#)

Norme in materia di **valutazione e certificazione delle competenze** nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 63](#)

Effettività del **diritto allo studio** attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 64](#)

Disciplina della **scuola italiana all'estero**, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
(17G00072) (Suppl. Ordinario n. 23)

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65](#)

Istituzione del **sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni**, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66](#)

Norme per la **promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con**

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Non intendiamo qui fare una disanima esaustiva di tutti i decreti, in quanto ognuno di loro andrebbe studiato in maniera approfondita, ma vogliamo presentarveli nei loro punti più significativi, che possono interessare tutti i nostri lettori e rimandiamo ad un esame più completo soprattutto i decreti legati alla quotidianità del mondo della scuola: effettività del diritto allo studio (Dlgs n. 63); promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Dlgs n. 66); valutazione ed esami di stato per il primo e secondo ciclo (Dlgs n. 62).

Nello specifico, gli otto decreti legislativi prevedono:

1. Formazione e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria e tecnica.

Cambia il modo con il quale si diventa docenti nella scuola secondaria. Il decreto, infatti, delinea l'articolazione del percorso unitario di formazione e accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria, nonché dell'insegnamento tecnico-pratico. Elenca inoltre i criteri e le metodologie da adottare per realizzare un percorso unitario tra formazione e accesso ai ruoli. Viene prevista anche l'emanazione con cadenza regolare del bando di concorso sul numero di posti che si prevedono vacanti e disponibili al termine del triennio corrispondente al percorso formativo. Il nuovo modello non costringe più a rimanere in una condizione di precariato per un numero indefinito di anni e lascia come unico sbarramento all'ingresso del mondo scolastico solo quello del superamento di un concorso pubblico. I vincitori dei concorsi saranno avviati ad un percorso triennale di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente. Saranno pagati già a partire dal primo anno, nel quale studieranno per fare gli insegnanti, seguendo un percorso di specializzazione universitario che li formerà sulle materie antro/psico/pedagogiche e sulle metodologie didattiche. Il secondo anno continueranno a formarsi, facendo tirocini nelle scuole e cominciando a svolgere la professione, per brevi periodi, da supplenti, percependo il relativo stipendio. Il terzo anno sarà affidata loro la responsabilità piena di una classe e verranno anche valutati sul campo. Superata la valutazione,

diventeranno docenti di ruolo. I neo-laureati potranno partecipare ai concorsi, che saranno banditi con cadenza biennale, purché abbiano superato alcuni esami, per 24 crediti in totale, di pedagogia e didattica.

2. Promozione della cultura umanistica e sostegno alla creatività

Il decreto prevede che il MIUR, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e gli Istituti di cultura italiana all'estero concorrano a realizzare **un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica**, quale requisito fondamentale del percorso di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il decreto cerca così di assicurare a tutti gli alunni, sin dalla scuola dell'infanzia, una **formazione artistica** che ricomprenda la pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative; di sviluppare la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale italiano; di attuare la promozione della pratica artistica nel PTOF in maniera autonoma a cura delle istituzioni scolastiche, mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro, e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati, compresi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

Per la prima volta sono stati individuati, in maniera strutturale, quali componenti del curricolo, **i temi della creatività** che riguardano le seguenti aree:

- **musicale-coreutico**, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale dello strumento, del canto e della danza;
- **teatrale-performativo**, tramite la conoscenza storico-critica e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;
- **artistico-visivo**, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche;

- **linguistico-creativo**, tramite il rafforzamento delle competenze logico-linguistiche e argomentative e la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, delle sue radici classiche, delle lingue e dei dialetti parlati in Italia.

Per lo sviluppo dei temi della creatività, e in particolare per lo svolgimento delle attività di pratica artistica e musicale, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, anche nei **Poli ad orientamento artistico e performativo**, possono utilizzare sia docenti di diversi gradi scolastici facenti parte dell'organico dell'autonomia, che docenti facenti parte del 5% dei posti del potenziamento dedicato allo sviluppo dei temi della creatività.

3. Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale

Il decreto riafferma l'identità degli istituti professionali attraverso **una maggiore articolazione dei percorsi e un'autonomia didattica e gestionale sostanziale**, non solo formale. Inoltre supera la sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, prevedendo indirizzi di studio riferiti ad ampie aree di attività economiche, e non a singoli mestieri, anche in relazione alle novità del mercato del lavoro, per dare più opportunità di occupazione ai giovani. Si supera anche la sovrapposizione dei percorsi dell'istruzione professionale con quelli di formazione professionale (IeFP) di competenza delle Regioni, prevedendo il raccordo tra l'istruzione professionale e le istituzioni formative in modo stabile e strutturato. Viene inoltre riconosciuta alle scuole la possibilità di ampliare l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di percorsi di qualifica professionale, purché previsti dalla programmazione regionale. Si potenziano gli indirizzi di studio quinquennali dell'istruzione professionale (passando da 6 a 11 indirizzi di studio validi a partire dalle classi prime attivate nell'anno scolastico 2018/2019) anche attraverso l'incremento delle ore di laboratorio. Si prevede la presenza, su tutto il territorio nazionale, di un sistema unitario e articolato di "Scuole professionali".

4. Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Il decreto riordina e coordina in **un unico testo** le disposizioni vigenti in materia di:

- **esame di Stato** conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione (riconoscendo un maggior peso al percorso scolastico);
- **prove INVALSI** (eliminazione della prova scritta a carattere nazionale dall'esame di Stato del primo ciclo di istruzione, ma anche l'introduzione della prova di inglese, insieme alle prove di italiano e matematica);
- **certificazione delle competenze** alla fine del primo ciclo (mediante un modello ministeriale di attestazione delle competenze trasversali e delle competenze chiave di cittadinanza), fermo restando la valutazione con voti in decimi;
- l'istituzione di un apposito **Albo regionale dei Presidenti di commissioni di esame**, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale e previa apposita formazione.

Nel **primo ciclo** il decreto legislativo apporta dei miglioramenti al modello di valutazione. Gli alunni verranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Cambierà l'esame, con una riduzione del numero di prove e finalizzato a una verifica semplificata (sparirà anche la "tesina" multidisciplinare).

Nel **secondo ciclo**, l'esito dell'esame di maturità verrà agganciato in maniera più stretta al percorso di studi. Lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro diventerà requisito di ammissione all'esame di maturità.

Si ribadisce che le **prove INVALSI** escono dall'esame di Stato del primo ciclo, ma saranno svolte, in un altro momento dell'anno scolastico e con la sola funzione di requisito obbligatorio di ammissione all'esame.

Per il primo ciclo (compreso l'esame di Stato della secondaria di primo grado) il decreto legislativo entra in vigore dall'a.s. 2017/2018; per il secondo ciclo entra in vigore dall'a.s. 2018/2019. Alcune novità per gli studenti con DSA, novità che riaffermano l'importanza di rispettare la normativa vigente con ulteriori particolari attenzioni. (Approfondiremo la tematica in un articolo sul decreto n.62)

5. Effettività del diritto allo studio

Il decreto definisce le prestazioni e le agevolazioni che Stato, Regioni e Enti locali devono assicurare per garantire su tutto il territorio nazionale **l'effettiva realizzazione del diritto allo studio** degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado.

Nello specifico:

- **Esonero dalle tasse scolastiche in base all'ISEE** per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado. L'attuazione sarà graduale: a partire dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della secondaria di secondo grado.
- **Servizi di trasporto e agevolazione della mobilità** per assicurare a tutti gli alunni delle scuole statali il trasporto per raggiungere la scuola più vicina. Sono incentivate forme di mobilità sostenibile nella programmazione dei servizi di trasporto e nelle forme di agevolazione della mobilità degli studenti.

- **Servizi mensa** per tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, se necessario per il tempo scuola e su richiesta degli interessati.
- **Fornitura gratuita dei libri di testo e di altri strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi** per tutte gli alunni delle scuole primarie. Le istituzioni scolastiche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con gli Enti locali, possono promuovere servizi di **comodato d'uso gratuito per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado** per la fornitura di libri di testo e/o di dispositivi digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica. Altri fondi sono destinati per sussidi didattici a favore di istituzioni scolastiche che accolgano alunni con abilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992.
- **Supporti e servizi per la scuola in ospedale e per l'istruzione domiciliare** in modo da garantire il diritto all'istruzione degli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e l'istruzione domiciliare.
- **Borse di studio** per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado per libri di testo, mobilità e trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale esentate da ogni imposizione fiscale.
- **Potenziamento della Carta dello studente** anche per chi frequenta Accademie e Conservatori.

6. Disciplina della scuola italiana all'estero

Il decreto attua il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero per aggiornare gli ordinamenti e poter rispondere in maniera flessibile alla realtà socio-economica di ciascuno dei Paesi esteri in cui si opera. Il sistema delineato da questo decreto legislativo disegna un'offerta educativa che supera la frammentazione esistente e trasferisce all'estero il modello formativo ed educativo della scuola italiana. Si rafforza la sinergia MIUR-MAECI attraverso un aggiornamento di precedenti modelli di collaborazione e la partecipazione al sistema della formazione italiana nel mondo di soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura, gli enti gestori

attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Attraverso il "sistema della formazione italiana nel mondo" le scuole italiane all'estero e le altre iniziative all'estero sono "messe a sistema" per la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana. La sinergia MIUR-MAECI è ulteriormente rafforzata con l'istituzione di una apposita "Cabina di regia" tra i due Ministeri. In particolare, il MIUR, per la prima volta, seleziona e destina all'estero il personale e pubblica sul portale unico della scuola i dati relativi al sistema della formazione italiana nel mondo per un'operazione di trasparenza e di valorizzazione.

7. Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni

Con questo decreto legislativo si pongono le basi per un modello, **il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni**, che concorre a far uscire i servizi educativi per l'infanzia dalla dimensione assistenziale per farli entrare a pieno titolo nella sfera educativa garantendo continuità tra il segmento di età 0-3 e 3-6. Il decreto nasce dall'esigenza di garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutti i bambini, concorrendo ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, costruendo un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento. Il decreto, tenuto anche conto dell'orientamento europeo, elimina la cesura tra i due periodi dell'infanzia, fornendo indicazioni e linee guida per servizi educativi e di istruzione di qualità. Con l'ambizione di avvicinare l'Italia agli obiettivi europei del 2020, si offriranno alle famiglie strutture e servizi ispirati a standard uniformi su tutto il territorio nazionale e organizzati all'interno di un assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali chiaro ed efficiente. Ad esempio:

- la qualificazione dell'intero modello anche attraverso l'introduzione della qualifica universitaria quale titolo di accesso per i docenti
- l'ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia (0-3), tendendo al 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età, a livello nazionale

- la presenza dei servizi educativi per l'infanzia attraverso un'equa distribuzione territoriale
- la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia per tutti i bambini dai tre ai sei anni.

8. Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata

Nell'ambito della **promozione dell'inclusione degli studenti con disabilità certificata** ai sensi della **legge n. 104/1992**, il decreto mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, sin dalla scuola dell'infanzia, per armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti. L'obiettivo principale è quello di garantire all'alunno e allo studente con disabilità certificata di poter fruire di tutti i servizi di cui ha diritto.

In particolare, il decreto intende:

- rafforzare la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica;
- definire i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);
- incrementare la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti in età evolutiva;
- introdurre il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell'ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché della scuola;
- introdurre una nuova procedura per il sostegno didattico;
- riordinare e rafforzare i Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;
- definire una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante del Progetto Individuale;
- prevedere la misurazione della qualità dell'inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole (RAV);

- prevedere una formazione specifica per tutto il personale: docenti, dirigente ed ATA;
- introdurre un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi (per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla "*formazione iniziale*").

Il modello di scuola che emerge da queste deleghe è in perfetta coerenza con quanto previsto dalla legge 107/15, ma sarà la loro piena e graduale attuazione che darà ragione della loro effettiva validità.